

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
proponente alcune modificazioni al decreto legislativo
del 20 giugno 1958 concernente i capisezione militari

(del 5 dicembre 1961)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

In relazione all'entrata in vigore della nuova legge federale sulla tassa d'esenzione dal servizio militare del 12 giugno 1959, della relativa ordinanza di esecuzione del 14 dicembre 1959 e del regolamento cantonale di esecuzione del 2 dicembre 1960 si è proceduto, su invito dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, a modificare la ripartizione delle incombenze tra l'Ufficio cantonale delle tasse militari e i capisezione militari, conformandoci al sistema in uso presso gli altri Cantoni. In particolare, allo scopo di rendere più razionale e sollecita la percezione della tassa militare, a partire da quest'anno l'ufficio cantonale è incaricato di procedere all'allestimento dei ruoli degli assoggettati ed all'emissione delle notifiche di tassazione; i capisezione risultano pertanto parzialmente esonerati da questi compiti che loro competevano e non devono più, inoltre, trascrivere nelle apposite tabelle i fattori di imposizione presso i rispettivi Comuni.

Questa situazione ha indotto il Consiglio di Stato a riesaminare i criteri di determinazione del compenso dei capisezione militari. Ci è sembrato logico e più rispondente ad esigenze di equità l'abbandono della percentuale dell'8 % sull'incasso, sostituendolo con un compenso fisso per ogni assoggettato che dà tra l'altro al caposezione maggiori garanzie di sicurezza.

Attualmente i capisezione militari percepiscono, a' sensi dell'art. 9 del decreto in vigore, una retribuzione minima calcolata secondo la popolazione di ordinaria residenza più l'8 % sull'incasso delle tasse militari. La partecipazione all'incasso si è però rilevata fonte di ingiustificata disuguaglianza, favorendo i capisezione di alcuni Comuni, dove la presenza di assoggettati con reddito molto elevato assicurava entrate sproporzionate alle prestazioni. Vi proponiamo perciò, adottando il sistema in atto presso molti Cantoni, di fissare a un tanto per ogni assoggettato alla tassa l'indennità da riconoscere ai capisezione, oltre gli onorari minimi già previsti.

La concessione di Fr. 3,— per ogni assoggettato ci appare equo compenso per i lavori che ancora restano di competenza del caposezione. L'art. 9, cpv. 4, del decreto menzionato deve pertanto venire modificato e di conseguenza anche l'art. 10.

Rileviamo infine che, secondo la legge federale in vigore fino al 31 dicembre 1958, sul prodotto delle tasse di esenzione dal servizio militare al Cantone spettava una quota pari al 54 % di cui il 46 % come quota parte e l'8 % spese di percezione. Con il decreto federale che istituisce nuove disposizioni costituzionali sull'ordinamento delle finanze della Confederazione, del 31 gennaio 1958, la quota spettante ai Cantoni, compresa la provvigione d'esazione è stabilita al 31 % del prodotto lordo, per gli anni 1959 e 1960; dal 1. gennaio 1962 questa quota è sostituita con una provvigione d'esazione del 20 % del prodotto lordo.

L'importo di Fr. 3,— tiene a nostro avviso adeguatamente conto della necessità di garantire alla funzione delicata e importante del caposezione, persone idonee siccome sufficientemente preparate per poterla assumere.

Per le considerazioni esposte vi invitiamo a voler approvare l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Stefani

Il Cons. Segr. di Stato :
Zorzi

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che modifica alcuni articoli del decreto legislativo
del 20 giugno 1958 concernente i capisezione militari

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 5 dicembre 1961 n. 1019 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il cpv. 4 dell'art. 9 del decreto legislativo concernente i capisezione militari del 20 giugno 1958 è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 9, cpv. 4 Il caposezione riceve, inoltre, un'indennità di Fr. 3,— per ogni assoggettato alla tassa, riservati i casi previsti dall'articolo seguente.

Art. 2. — L'art. 10 del decreto legislativo concernente i capisezione militari del 20 giugno 1958 è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 10. L'indennità di Fr. 3,— per ogni assoggettato resta al Comune *Trattenuta* quando la funzione del caposezione militare è prevista nell'organico comunale, con un onorario almeno pari a quello stabilito nell'articolo precedente *dell'indennità*.

Art. 3. — Trascorsi i termini per il diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore retroattivamente, con effetto a contare dal 1. gennaio 1961.